

Scissione con scorporo anche nelle newco

Cdm

Ieri l'esame preliminare del Dlgs sulle operazioni transfrontaliere

Superata la tesi dell'apporto patrimoniale solo in una società già esistente

Angelo Busani

Scissione mediante scorporo anche in una società di nuova costituzione: è sicuramente questa (che precipuamente attiene al diritto interno) la novità di più vasto interesse contenuta nella bozza di decreto legislativo correttivo del Dlgs 19/2023, ieri all'esame del Consiglio dei ministri, in materia di operazioni transfrontaliere: fusioni, scissioni e trasferimenti di sede (questi ultimi definiti come «trasformazione transfrontaliera» nel gergo delle operazioni cross-border).

Correzione in extremis

Con l'elaborazione di questo correttivo, il governo si avvale della facoltà (prevista nell'articolo 31, comma 4, della legge 234/2012) di emendare, entro 24 mesi, i decreti legislativi emanati in attuazione di direttive UE: il Dlgs 19/2023 è stato infatti emanato in attuazione della direttiva UE 2019/2121 del 27 novembre 2019; la scadenza per effettuare la correzione è quindi imminente (il 21 marzo 2025) dato

che il Dlgs 19/2023 è entrato in vigore il 22 marzo 2023.

Dato che nel Dlgs 19/2023, oltre alla normativa delle operazioni transfrontaliere, è stato anche innovato il procedimento di scissione interno (e cioè quello di una società italiana che apporta patrimonio in altra società italiana) introducendo la definizione dell'operazione di «scorporo», prima non esistente nel Codice civile (e, per questo, raramente praticata) il decreto correttivo è dunque occasione per effettuare innovazioni anche in questo procedimento.

Mentre la scissione è l'operazione di attribuzione di patrimonio ad altra società (la beneficiaria), con assegnazione delle quote di partecipazione nel capitale di quest'ultima ai soci della società scissa, l'operazione di scorporo è quella mediante la quale le partecipazioni nella beneficiaria sono assegnate alla stessa società scissa (insomma, uno schema, sotto questo punto di vista, identico a quello del conferimento effettuato da una società a favore di altra società).

Il quadro e la novità

Ebbene, nella nozione di scorporo attualmente vigente (riportata nell'articolo 2506.1 del Codice civile, introdotto dal Dlgs 19/2023) è previsto che l'apporto patrimoniale possa essere effettuato solamente in una società già esistente, con ciò implicitamente escludendo la fattibilità dell'operazione con apporto in una newco costituita in coincidenza con l'atto di scissione. Una esclusione

implicita che però ha fatto molto discutere perché gli addetti ai lavori si sono subito divisi in due categorie: una minoritaria corrente interpretativa di impostazione restrittiva, fondata su una rigorosa lettura testuale della norma in questione e una maggioritaria opinione estensiva.

Quest'ultima corrente ha osservato, da un lato, che solo con difficoltà si comprendeva esattamente la ragione dell'esclusione dell'operazione mediante la costituzione di una nuova società e, d'altro lato, perché rispetto al complessivo ordinamento della scissione «in generale», doveva ravvisarsi esser dotata di maggior coerenza la soluzione di permettere lo scorporo anche in una newco (oltre che in una società preesistente) piuttosto che limitarlo all'apporto in una società di nuova costituzione. Il decreto correttivo accoglie dunque questa impostazione.

La disciplina cross border

Quanto ai profili *cross border*, il decreto correttivo innova il Dlgs 19/2023 in decine di aspetti, con il criterio direttivo di risolvere le criticità emerse nel primo periodo applicativo, di effettuare quelle semplificazioni che si siano rivelate opportune e di specificare meglio alcuni passaggi procedurali. Un esempio per tutti è rappresentato dalla nuova normativa che espressamente permette di integrare i dati mancanti nei documenti provenienti dall'estero, con ciò rimediando a una criticità cui spesso si assiste.